

Data **14 AGOSTO 2014** -

Protocollo n. **22140**

C. n. **11.10.20**

Al Responsabile dell'Area Tecnica
del Comune di
via N. Barberis n. 6
10083 FAVRIA (TO)

**Oggetto: Comune di FAVRIA (TO)
Riscontro a richiesta di parere interpretativo prot. n. 7129 dell'8 agosto 2014 per la
definizione di "volume tecnico" in area produttiva.**

Con la nota specificata in oggetto, il Comune chiede di chiarire se il volume di un capannone in progetto che ecceda l'altezza relativa di 12 metri, secondo quanto previsto dalle vigenti norme del piano per gli insediamenti produttivi, possa rientrare nella nozione di "volume tecnico".

Precisa il Comune che il volume eccedente è pari all'equivalente di un'area di 20 x 30 metri per un'altezza di 4 metri; si tratta di un vano tecnico per il contenimento di un macchinario per lo stampaggio a caldo e dei relativi spazi necessari al montaggio ed allo smontaggio finalizzati alla sua manutenzione.

Alla luce di quanto esposto nella nota pervenuta, è possibile precisare quanto segue:

- l'opera di cui trattasi è preordinata ad una effettiva esigenza funzionale dell'impianto principale, in riferimento al quale si può sicuramente escludere che l'opera in progetto possa essere altrimenti utilizzata se non per il servizio dell'edificio principale esistente.

Pertanto, anche secondo quanto è noto in relazione alla nozione di pertinenza, va considerato che l'opera in progetto, pur conservando una propria autonomia e funzionalità, è sicuramente posta in un rapporto durevole di subordinazione strumentale con l'altra preesistente, ed assolve ad esigenze dell'immobile principale; inoltre, ha ridotte dimensioni rispetto all'immobile al cui servizio è complementare.

A ciò si aggiunge che il Ministero LL.PP., sin dal 1977, con circolare n. 1918 del 16 novembre 1977, ha impartito direttive in ordine alle concessioni per la realizzazione di opere da realizzare nell'ambito di stabilimenti industriali, escludendo, da queste, quelle categorie di opere concernenti quelle tendenti ad assicurare la funzionalità degli impianti stessi; vale per tutti l'esempio della cella frigorifera, deputata allo stoccaggio dei prodotti aziendali, che può essere senz'altro riconducibile tra tali opere (TAR Basilicata - Sent. n.563/2000; TAR Veneto - Sent. n. 1367/2000).

Non va dimenticato che anche la Cassazione Penale, con varie sentenze, ha stabilito che per "volume tecnico" si intende lo spazio destinato a comprendere le parti degli impianti tecnici che, per le loro funzionalità e caratteristiche tecniche, non possono essere contenute nelle parti di edificio realizzabili entro i limiti volumetrici previsti dalla legge e, sicuramente, il caso in esame rientra tra quelli ivi considerati.

Pertanto, alla luce di quanto considerato ed esposto, si ritiene che, nel caso evidenziato nella nota comunale pervenuta, vi siano ragionevoli ed univoche motivazioni per ammettere il volume in progetto tra i casi di volume tecnico come sopra illustrati e riportati; tali elementi vanno determinati proprio per le caratteristiche evidenziate dell'opera in progetto e la sua funzionalità obiettiva nell'ambito della produzione del complesso edilizio.

Distinti Saluti.

Il Direttore
Ing. Livio Dezzani

referente
dott. Antonio Trifirò